

Direttiva relativa alla corresponsione dell'Assegno Nucleo Familiare (A.N.F.)
a decorrere dal 1° luglio 2024

Il Decreto Legge 13/3/1988 n.69, convertito con modificazioni nella Legge 13/5/1988 n.153, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare con effetto dal 1° luglio di ciascun anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra l'anno 2023 e l'anno 2022, è risultata pari al 5,4 per cento.

Con la circolare INPS 15 maggio 2024, n. 65 sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili dell'Assegno per il nucleo familiare, da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

I nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli, pertanto il nucleo familiare del richiedente l'assegno per il nucleo familiare (ANF) deve essere composto, oltre che dal dipendente:

- dal coniuge, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Si prega il personale dipendente di inviare eventuali quesiti esclusivamente tramite HELPDESK di SIPER – categoria assegno nucleo familiare (ANF).

Il Dirigente